

Provincia di Frosinone



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 15 DEL 27.06.2013

| | |
|---|-----------|
| INDICE | 2 |
| TITOLO I - PRINCIPI GENERALI | 3 |
| Art. 1 - OGGETTO | 3 |
| Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI | 3 |
| Art. 3 - DEFINIZIONI | 4 |
| Art. 4 - AMBITI DI APPLICAZIONE | 6 |
| TITOLO II - ESERCIZIO, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI | 6 |
| Art. 5 - RESPONSABILE DI IMPIANTO TERMICO - OBBLIGHI.. | 6 |
| Art. 6 - TERZO RESPONSABILE DI IMPIANTO TERMICO - REQUISITI ED OBBLIGHI | 7 |
| Art. 7 - OPERATORE INCARICATO DEL CONTROLLO E DELLA MANUTENZIONE - OBBLIGHI | 7 |
| Art. 8 - LIBRETTO DI CENTRALE E DI IMPIANTO | 7 |
| Art. 9 - OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE - RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO | 8 |
| Art. 10 - OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEL RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO | 9 |
| Art. 11- ULTERIORI ADEMPIMENTI PER GLI IMPIANTI TERMICI CIVILI DI POTENZA TERMICA NOMINALE SUPERIORE A 0,035 MW (35 KW) | 10 |
| TITOLO III - FUNZIONI E COMPITI DELLA PROVINCIA | 11 |
| Art. 12 - FUNZIONI DELLA PROVINCIA | 11 |
| Art. 13 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO | 11 |
| Art. 14 - ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DELLE CERTIFICAZIONI | 12 |
| Art. 15 - VERIFICHE (ISPEZIONI)..... | 12 |
| Art. 16 - AVVISO DI VISITA ISPETTIVA AGLI UTENTI | 13 |
| Art. 17 - VERIFICA ISPETTIVA ONEROSA O NON ONEROSA | 13 |
| Art. 18 - MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE | 14 |
| Art. 19 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE | 14 |
| Art. 20 - ATTIVITA' FORMATIVE | 14 |
| Art. 21 - CONCERTAZIONE | 14 |
| TITOLO IV - ONERI E SANZIONI | 15 |
| ART. 22 - PRINCIPI | 15 |
| ART. 23 - ONERI PER LA CERTIFICAZIONE E PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA (VERIFICA)..... | 15 |
| ART. 24 - SANZIONI | 16 |
| TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI | 17 |
| ART. 25 -RINVIO | 17 |
| ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE | 17 |

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le attività e gli adempimenti connessi alle operazioni di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici civili per la climatizzazione invernale degli edifici, secondo quanto disposto dalla normativa vigente ai fini del contenimento dei consumi energetici, della sicurezza di funzionamento degli impianti e della tutela dell'ambiente. In particolare, stabilisce indirizzi e procedure riguardanti le:

- a) attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti tecnici;
- b) attività di controllo pubblico, sia documentale che in sito, relative a:
 - 1. la certificazione degli impianti termici;
 - 2. l'accertamento documentale delle certificazioni;
 - 3. verifica domiciliare degli impianti (ispezione);
 - 4. la procedura sanzionatoria; .
- c) attività di promozione e concertazione.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è adottato in conformità alle disposizioni normative di seguito indicate:

- la Legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali";
- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici";
- la Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002, recante disposizioni sul "Rendimento energetico in edilizia";
- il Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 "Aggiornamento agli allegati F e G del D.P.R. n. 412/93;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia Ambientale", così come da ultimo modificato dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201, recante "Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa alla istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia";
- il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

- il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, "Attuazione della Direttiva 2006/32/CE: relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici ed abrogazione della Direttiva 93/76/CE";
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- il D.M. 26 giugno 2009, recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
- la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si definisce:

- a) «edificio»** è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi ad un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
- b) «edificio di nuova costruzione»** è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- c) «edificio di proprietà pubblica»** è un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
- d) «edificio adibito ad uso pubblico»** è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;
- e) «climatizzazione invernale o estiva»** è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
- f) «gradi giorno di una località»** è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
- g) «focolare»** è parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
- g bis) generatore di calore:** qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
- h) «impianto termico»** impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;
- i) «impianto termico civile»** è un impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;
- j) «impianto termico di nuova installazione»** è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
- k) «impianto tecnologico idrico sanitario»** è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nella definizione di impianto termico di cui alla lettera h) e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria;
- l) «esercizio e manutenzione di un impianto termico»** è il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata

alla gestione degli impianti, includente: conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

m) «conduzione» è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort;

n) «controlli sugli impianti» sono le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;

o) «manutenzione ordinaria dell'impianto termico» sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

p) «manutenzione straordinaria dell'impianto termico» sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

q) «ristrutturazione di un impianto termico» è un insieme di opere che comporta la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

r) «sostituzione di un generatore di calore» è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;

s) «proprietario dell'impianto termico» è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;

t) «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;

u) «occupante» è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici;

v) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio, specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;

w) «valore di soglia» è la potenza termica nominale dell'impianto termico civile, pari a 0.035 MW (35 kW), ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico;

x) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

y) «potenza termica nominale del focolare» è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare; l'unità di misura utilizzata è il kW;

z) «potenza termica nominale dell'impianto» è la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;

aa) «potenza termica convenzionale di un generatore di calore» è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;

bb) «rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore» è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

cc) «rendimento termico utile di un generatore di calore» è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

dd) «accertamento» è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

ee) «ispezioni sugli impianti» sono gli interventi di verifica tecnica e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

ff) «impianto certificato» è l'impianto per il quale è stato trasmesso alla Provincia di Frosinone il rapporto di controllo tecnico di cui agli artt. 9, comma 10, e 10 del presente regolamento, corredato dell'attestazione di pagamento dell'onere previsto per la certificazione;

gg) «rapporto di prova» è il verbale conclusivo redatto dall'ispettore al termine della visita ispettiva rilasciato al responsabile dell'impianto al fine di attestare l'avvenuto controllo dell'impianto;

hh) «autorità pubblica competente» è la Provincia di Frosinone, responsabile degli accertamenti e delle ispezioni previste dall'art. 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

ART. 4 - AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano al territorio della provincia di Frosinone, fatta eccezione per i Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.

2. Sono soggetti alle attività di controllo gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendenti eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo.

3. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

4. Sono considerati impianti assimilati agli impianti termici gli apparecchi fissi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

5. Restano, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento:

- a) gli impianti adibiti alla climatizzazione estiva;
- b) gli impianti costituiti da apparecchi mobili e portatili;
- c) gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo.

TITOLO II -ESERCIZIO, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

ART. 5 - RESPONSABILE DI IMPIANTO TERMICO – OBBLIGHI

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, che provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente e del presente regolamento.

2. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto termico.

3. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, le responsabilità e gli obblighi posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori.

4. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici è anche tenuto:

al rispetto del periodo annuale di esercizio;

all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita, a seconda della zona climatica di appartenenza del singolo Comune;

al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti di legge:

ART. 6 - TERZO RESPONSABILE DI IMPIANTO TERMICO - REQUISITI ED OBBLIGHI

1. Il proprietario ovvero gli altri soggetti di cui all'art. 5 possono affidare ad un terzo, in possesso dei requisiti di legge, che se ne assume la responsabilità, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici. L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, in virtù del quale egli è, altresì, esposto alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario.

Il terzo incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, nel rispetto Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37 per le attività di manutenzione straordinaria, ferma restando la sua diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile.

2. Per gli impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW il possesso dei requisiti richiesti al «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria, quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati.

3. Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul «libretto di centrale» o sul «libretto di impianto», di cui all'art. 8 del presente regolamento, previsti, rispettivamente, per gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW.

4. Il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro sessanta giorni la propria nomina all' autorità competente. Alla medesima autorità il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. Le suddette comunicazioni devono essere prodotte mediante l'utilizzo degli schemi riportati in appendice ai libretti di impianto e di centrale e devono pervenire alla Provincia di Frosinone Settore Ambiente a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante qualsiasi altro mezzo che possa documentare l'avvenuto inoltro.

ART. 7 - OPERATORE INCARICATO DEL CONTROLLO E DELLA MANUTENZIONE – OBBLIGHI

1. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici esegue dette attività a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.

2. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, di cui all'art. 9, comma 10, del presente regolamento, conforme ai modelli previsti dalla normativa vigente, da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta e presa visione. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di cui all' art. 8 del presente regolamento.

ART. 8 - LIBRETTO DI CENTRALE E DI IMPIANTO

1. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un «libretto di centrale» conforme all'allegato I del DM 17 marzo 2003.

Gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un «libretto di impianto» conforme all'allegato II del DM 17 marzo 2003, riportato in appendice al presente regolamento.

2. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico ed aggiornati a cura del responsabile.

3. Per gli impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione o a sostituzione dei generatori di calore la compilazione iniziale del libretto deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37. La compilazione iniziale del libretto di centrale o del libretto di impianto ed i successivi aggiornamenti possono essere effettuati anche su supporto informatico.

4. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto e gli eventuali allegati.

5. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, deve essere inviata dalla ditta installatrice alla Provincia di Frosinone.

ART. 9 - OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE - RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO

1. Le operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

2. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto non dispongano delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.

5. I controlli di efficienza energetica, volti all'analisi dei fumi ed al rilevamento del rendimento di combustione, devono essere effettuati con le seguenti scadenze temporali:

- a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza;
- b) ogni anno per gli impianti alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- c) ogni due anni per gli impianti di potenza nominale inferiore a 35 kW, alimentati a gas, dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior imbrattamento delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
- d) ogni due anni per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, alimentati a gas, dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni;
- e) ogni quattro anni per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, alimentati a gas, con una anzianità di installazione inferiore a otto anni con il generatore a camera stagna o se a camera aperta installata all'esterno di locali abitati;

Sono fatti salvi i casi in cui il costruttore del generatore di calore indichi una frequenza diversa. Per gli impianti termici di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è, inoltre, prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

I controlli dei valori di emissione, di cui all'art. 284 del D. Lgs. n. 152/06 ed all'art. 11 del presente regolamento, previsti per gli impianti termici civili di potenza nominale superiore al valore di soglia di 0,035 MW, (35 KW) sono considerati equivalenti ai controlli di efficienza energetica se nel rapporto risultano evidenziati i dati relativi al rendimento energetico.

6. In occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici previsti al comma precedente, ma tali da poter modificare le modalità di combustione, la buona regola dell'arte della manutenzione prevede che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l'efficienza energetica del medesimo sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze.

7. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'allegato G al D. Lgs. n. 192/2005, così come modificato dal D. Lgs. n.311/2006 e s.m.i.

8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati all'allegato G richiamato al precedente comma 7, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, una ulteriore verifica da parte dell'autorità competente, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze della ispezione effettuata da parte della autorità medesima.

9. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati all'allegato G al D. Lgs. n. 192/2005, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h), dell'art. 9, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.

10. Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico in triplice copia.

Per gli impianti termici di potenza nominale del focolare superiore o uguale a 35 kW il rapporto deve essere conforme al modello di cui all'allegato F al D.Lgs. n.192/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 311/2006. Per gli impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW il rapporto dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato G al D.Lgs. n.192/2005, così come modificato dal D. Lgs. n. 311/2006.

ART. 10 - OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEL RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO CERTIFICAZIONE

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è obbligatoria la trasmissione alla Provincia da parte del responsabile o terzo responsabile dell'impianto termico del più recente rapporto di controllo e manutenzione di cui al comma 10 dell' art. 9.

2. In occasione della prima trasmissione del rapporto di controllo tecnico deve pervenire la dichiarazione, redatta dal manutentore, dalla quale si evinca la frequenza prevista per effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione.

3. La corretta trasmissione del rapporto costituisce la certificazione dell'impianto termico.

4. Ferma restando la periodicità delle operazioni di controllo del rendimento di combustione dell'impianto di cui al comma 5 dell'art. 9, il rapporto di controllo tecnico, redatto secondo i modelli F o G, deve pervenire all'autorità competente, con timbro e firma dell'operatore e con connessa assunzione di responsabilità, entro 30 giorni dalla data di effettuazione del controllo.

5. Il rapporto di controllo tecnico deve essere trasmesso per posta o per via telematica. Con successivo provvedimento, sentite le associazioni di categoria, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la trasmissione del rapporto tramite supporto informatico standardizzato.

6. Il rapporto di controllo deve essere accompagnato da fotocopia del documento di identità e da copia di ricevuta di versamento. Il versamento rappresenta l'onere previsto per la certificazione dell'impianto. L'importo, differenziato a seconda della potenza termica nominale al focolare dell'impianto, è stabilito al successivo art. 23. I rapporti di controllo sprovvisti di ricevuta di versamento non sono ritenuti validi ai fini della certificazione dell'impianto.

7. La Provincia di Frosinone si riserva di utilizzare, in alternativa, la procedura del "bollino". Il bollino, da apporsi sulle tre copie del rapporto di controllo tecnico, è un contrassegno, costituito da tre parti separabili recanti lo stesso numero identificativo, che attesta il pagamento dell' onere di certificazione dell'impianto. Esso è fornito dalla Provincia ai manutentori che aderiscono al protocollo d'intesa/accordo volontario. Il costo del bollino sarà rimborsato al manutentore dall' utente dell'impianto.

ART. 11 - ULTERIORI ADEMPIMENTI PER GLI IMPIANTI TERMICI CIVILI CON POTENZA TERMICA NOMINALE SUPERIORE A 0,035 MW (35 KW)

1. Ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia di 0,035 MW (35 kW) ed inferiore a 3 MW sono, altresì, sottoposti alle prescrizioni di cui al Titolo II Parte V del D.Lgs n. 152/2006 (artt. 282-290), così come modificato dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

2. La disposizione del successivo comma 9 si applica anche agli impianti di potenza termica inferiore al valore di soglia.

3. Ai sensi dell'art. 285, gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 pertinenti al tipo di combustibile utilizzato e le ulteriori caratteristiche tecniche di cui ai piani ed ai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.

4. Ai sensi dell'art. 286, comma 1, le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla Parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e i più restrittivi valori limite di cui ai piani ed ai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.

5. Ai sensi dell'art. 286, comma 2, i valori di emissione degli impianti devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale. Tale controllo annuale dei valori di emissione non è richiesto nei casi previsti dalla parte III, sezione 1 dell'Allegato IX alla Parte V del D. Lgs. n. 152/2006. Al libretto di centrale devono essere allegati, altresì, i documenti o le dichiarazioni che attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dal libretto di centrale.

6. Ai sensi dell'art. 286, comma 4, l'installatore, contestualmente all'installazione o alla modifica dell'impianto, verifica il rispetto dei valori limite di emissione. La documentazione relativa a tale verifica è messa a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che la allega al libretto di centrale. Tale verifica non è richiesta nei casi previsti dalla parte III, sezione 1, dell'Allegato IX alla Parte V del D. Lgs. n. 152/2006.

7. Ai sensi dell'art. 284, comma 1, nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal DM 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui al comma 3 ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione di cui ai commi 3 e 4. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 22 gennaio 2008, n. 37 provvede ad inviare tale atto all'autorità competente. In occasione della dichiarazione di conformità, l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

8. Ai sensi dell'art. 284, comma 2, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia già in esercizio, il libretto di centrale deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere, inoltre, integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di emissione. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.

9. Ai sensi dell'art. 293, comma 1, negli impianti termici civili possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla Parte V del D. Lgs. n. 152/2006, alle condizioni ivi previste.

10. Ai sensi dell'art. 294, comma 3, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW ed inferiore a 3 MW, devono essere dotati di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita del focolare. Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

TITOLO III - FUNZIONI ED ATTIVITA' DELLA PROVINCIA

ART. 12 - FUNZIONI DELLA PROVINCIA

1. La Provincia, anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, effettua gli accertamenti e le verifiche (ispezioni) necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale.

2. Nell'ambito della propria sfera di competenza la Provincia provvede a:

- a) la costituzione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio;

- b) l'accertamento delle certificazioni pervenute;
- c) le ispezioni presso gli utenti ai fini della verifica della veridicità delle certificazioni trasmesse e del rispetto delle norme vigenti;
- d) l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto delle norme vigenti, la sicurezza degli impianti, la tutela degli utenti;
- e) sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici operanti sul mercato in relazione alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici;
- f) formazione di esperti qualificati ed indipendenti da impiegare nel sistema degli accertamenti e delle ispezioni.
- g) gestione dell'attività sanzionatoria;

3. Le attività sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:

- a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
- b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni di legge;
- c) assicurare la conformità degli impianti alle norme di legge e alle tecniche di riferimento;
- d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.

4. Le attività disciplinate dal presente regolamento sono di competenza del Settore Ambiente, fatta eccezione dell'elevazione delle sanzioni, di competenza del settore Polizia Provinciale.

ART. 13 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. L'attività di accertamento concerne:

- a) la dichiarazione di avvenuto controllo e manutenzione (rapporto di controllo tecnico);
- b) l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici presenti sul territorio.

2. Con provvedimento reso noto alla popolazione la Provincia stabilisce le modalità per l'acquisizione dei dati necessari allo svolgimento dei propri compiti ed alla costituzione del catasto e di un sistema informativo relativo agli impianti termici. Le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che la Provincia ritiene utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del suddetto sistema informativo. I dati sono, altresì, richiesti ai Comuni

ART. 14 - ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DELLE CERTIFICAZIONI

1. La Provincia provvede all'accertamento di tutti i rapporti di controllo tecnico pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, si attiva presso gli utenti finali mediante avviso o anche attraverso visita ispettiva non onerosa, affinché questi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

2. Qualora il responsabile dell'impianto faccia pervenire, nel termine di 15 giorni, documentazioni o certificazioni idonee alla integrazione del rapporto risultato non valido o dimostri di aver effettuato gli adeguamenti richiesti, la posizione dell'utente sarà sanata. In caso contrario saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 24.

3. I rapporti recanti prescrizioni relative ad impianti potenzialmente pericolosi devono essere immediatamente trasmessi ed evidenziati dal manutentore alla Provincia di Frosinone e, comunque, non oltre i 5 giorni lavorativi successivi all'intervento tecnico, al fine di consentirne una gestione tempestiva. La Provincia, accertata la criticità segnalata, prescrive al responsabile dell'impianto termico il non utilizzo dello stesso e assegna un termine di 20 giorni entro il quale ripristinare le normali condizioni di funzionamento. La comunicazione di avvenuta messa a norma, corredata della eventuale documentazione tecnica necessaria, deve pervenire alla Provincia a mezzo di raccomandata A/R nei 30 giorni successivi alla scadenza del

termine assegnato. La Provincia comunica la circostanza al Sindaco ed agli Enti competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti a tutela della pubblica incolumità.

Trascorsi inutilmente i termini senza che sia pervenuta alcuna comunicazione di messa a norma, saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 24.

4. Gli impianti per i quali è stata trasmessa certificazione recante osservazioni e raccomandazioni potranno essere oggetto di visita ispettiva non onerosa e contribuire a formare il campione del 5% previsto dal D. Lgs. n.192/2005 e s.m.i..

ART. 15 - ISPEZIONI (VERIFICHE)

1. Ai fini del riscontro della rispondenza degli impianti alle norme di legge e della veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, la Provincia provvede annualmente ad ispezioni, da effettuarsi presso gli utenti finali, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico.

Particolare attenzione è riservata ai casi che evidenziano situazioni di non conformità alle norme vigenti.

Le ispezioni a campione sono programmate dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità.

Il campione degli impianti da controllare è predisposto in modo omogeneo rispetto al territorio ed al numero di utenti residenti nel singolo comune.

2. Nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, la Provincia effettua le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale ed una consulenza su interventi migliorativi correlati.

3. L'azione di ispezione e consulenza nei confronti degli utenti si esplica, altresì:

a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kW con la determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore;

b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW, con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzi l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;

c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette.

4. Il responsabile dell'impianto termico può richiedere alla Provincia di sottoporre il proprio impianto ad ispezione. L'onere è definito in relazione alla potenza dell'impianto e deve essere corrisposto anche nel caso si tratti di impianto certificato.

5. Le ispezioni si effettuano a cura dei Tecnici dipendenti dell' autorità competente ovvero dei soggetti terzi da questa incaricati.

6. Il controllo ad opera degli ispettori non si sostituisce ai controlli tecnici effettuati dal manutentore e in ogni caso non comporta interventi di manutenzione, che restano ad esclusivo carico del proprietario o del terzo responsabile.

7. L'ispettore (verificatore) è tenuto a mostrare il tesserino di riconoscimento e dovrà avere libero accesso agli impianti. L'ispettore ha l'obbligo di eseguire le operazioni di controllo sugli impianti termici secondo quanto previsto dalla normativa vigente, operando nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

Qualora dette condizioni risultassero insufficienti, l'ispezione non sarà effettuata.

Le attrezzature e strumentazioni impiegate devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla loro taratura.

8. L'ispettore accerta che gli impianti siano gestiti, eserciti e mantenuti in modo conforme alle disposizioni di legge e alle normative tecniche applicabili, compila il libretto di impianto o di centrale nelle apposite sezioni e redige un rapporto di prova in duplice copia. Nel rapporto di prova sono evidenziati gli elementi non conformi alla normativa vigente. Una copia del rapporto è trattenuta dall'ispettore, l'altra dal responsabile dell'impianto, che firma per ricevuta e provvede ad allegarla al libretto di impianto o di centrale.

9. Qualora nel corso dell'ispezione venisse accertata la mancata effettuazione delle manutenzioni e dei controlli dei parametri della combustione secondo le modalità e nei termini previsti o venissero riscontrate anomalie rispetto a quanto prescritto in relazione ai requisiti dell'impianto e/o alla sua conduzione, viene assegnato un termine di 30 giorni entro il quale il responsabile dell'impianto deve provvedere all'effettuazione dei controlli e della manutenzione o alla rimozione delle anomalie.

10. In presenza di situazioni di grave pericolosità, l'ispettore, oltre a prescrivere la messa a norma dell'impianto entro 30 giorni o in un termine diverso commisurato alla complessità degli interventi da eseguire, potrà richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto da parte delle autorità competenti che dovranno essere informate entro le 24 ore dal rilievo effettuato.

11. Le eventuali anomalie non riguardanti l'esercizio e la manutenzione, riscontrate in fase di ispezione, sono segnalate alle autorità competenti.

ART. 16 - AVVISO DI VISITA ISPETTIVA ALL'UTENTE

1. La visita di ispezione su un impianto viene comunicata mediante avviso all'utente con con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data programmata. La convocazione del terzo responsabile di esercizio e manutenzione, se nominato, è a carico dell'utente. L'avviso riporterà la data e la fascia oraria dell'ispezione e, nel caso di visita con oneri a carico dell'utente, indicherà l'importo da versare in favore della Provincia.

2. Qualora l'utente non fosse disponibile alla data indicata per l'ispezione dell'impianto, deve, entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione di avviso, contattare telefonicamente la Provincia, ai numeri telefonici e nell'orario indicato nell'avviso stesso, per concordare una nuova data

3. Qualora la verifica non possa essere effettuata per causa imputabile agli utenti dell'impianto, viene inviata lettera raccomandata con ricevuta di ritorno recante una nuova data utile per la visita.

4. Qualora dopo l'invio della raccomandata l'utente si renda irreperibile o opponga reiterato rifiuto alla ispezione, ferme restando eventuali responsabilità penali, al responsabile dell'impianto viene richiesto il pagamento della somma prevista dall'art. 23, comma 2, a titolo di rimborso spese. Con le stesse modalità di comunicazione di cui al precedente comma 3 viene indicata una nuova data per l'ispezione.

5. Nel caso di reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 24.

ART. 17 - VISITA ISPETTIVA ONEROSA O NON ONEROSA

1. Le ispezioni con oneri a carico dell'utente sono disposte per gli impianti non certificati, per quelli i cui rapporti di controllo evidenziano anomalie e per quelli per i quali non è pervenuta la comunicazione di messa a norma nei termini assegnati.

2. E', altresì, onerosa l'ispezione richiesta alla Provincia dal responsabile dell' impianto termico. L'onere è definito in relazione alla potenza dell'impianto e deve essere corrisposto anche nel caso si tratti di impianto certificato.

3. Le ispezioni non onerose riguardano gli impianti rientranti nel campione del 5% previsto dal D. Lgs. n. 192/2005, quelli per i quali sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico nonché quelli per i quali è pervenuta nei termini la documentazione di avvenuta messa a norma.

ART. 18 - MESSA A NORMA DELL 'IMPIANTO - COMUNICAZIONE

1. Nei 30 giorni successivi al termine assegnato per la messa a norma dell'impianto, di cui al comma 10 dell' art. 15, il responsabile dell' impianto destinatario della prescrizione deve comunicare alla Provincia con raccomandata A/R l'avvenuta messa a norma dell'impianto.

Alla comunicazione deve essere allegata l'eventuale documentazione mancante e adeguata documentazione tecnica attestante l'adeguamento (dichiarazione di conformità o rapporto di controllo tecnico), firmata e timbrata da un tecnico abilitato.

2. La mancata realizzazione degli adeguamenti prescritti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 24.

3. La mancata comunicazione alla Provincia dell'avvenuta messa a norma comporta l'ispezione a titolo oneroso dell'impianto e l'applicazione della sanzione di cui all'art. 24.

ART. 19 - ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE

1. La Provincia realizza tutte le iniziative ritenute idonee a diffondere la consapevolezza del rapporto tra regolare manutenzione, risparmio, sicurezza e rispetto per l'ambiente anche mediante la realizzazione di manifesti e altro materiale informativo.

2. La Provincia si attiva per informare l'utenza circa le attività di controllo e manutenzione degli impianti al fine di assicurare una corretta esecuzione degli adempimenti derivanti dalla normativa vigente in materia. In particolare, sono avviate campagne di informazione puntuali e capillari attraverso:

- a) comunicazioni e opuscoli informativi da inviarsi all'indirizzo dei cittadini;
- b) fornitura a tutti i Comuni del materiale informativo predisposto;
- c) comunicazioni a mezzo stampa, televisioni locali, sito Web della Provincia;
- d) giornate di studio rivolte agli operatori economici del settore;
- e) pubbliche assemblee rivolte ai sindaci.

ART. 20 - ATTIVITA' FORMATIVE

La Provincia individua le forme di promozione della formazione e le modalità adeguate a garantire la professionalità dei manutentori e degli installatori degli impianti oggetto del presente regolamento. Organizza, altresì, corsi di formazione per i soggetti incaricati delle ispezioni.

ART. 21 - CONCERTAZIONE

1. La Provincia promuove:

- a) incontri periodici con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria dei manutentori per progettare strategie comuni di diffusione presso l'utenza delle informazioni necessarie ad una corretta manutenzione degli impianti termici;

b) l'adesione degli operatori del settore ad un accordo volontario/protocollo d'intesa finalizzato allo sgravio degli adempimenti a carico degli utilizzatori degli impianti termici, a favorire l'affidamento delle operazioni di manutenzione ad imprese abilitate, ad assicurare l'uniformità delle tariffe per la manutenzione ordinaria su tutto il territorio provinciale.

TITOLO IV - ONERI E SANZIONI

ART. 22 - PRINCIPI

La Provincia assicura che la copertura dei costi delle attività di accertamento e di ispezione avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali, rimanendo esclusa qualsiasi finalità di lucro.

I proventi, al netto degli oneri di esercizio e di gestione, compresi quelli derivanti dalle sanzioni irrogate, sono destinati alla implementazione delle attività di competenza ed alla promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia.

ART. 23 - ONERI PER LA CERTIFICAZIONE E PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA

1. Le tariffe, approvate con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 20/05/2013, sono determinate secondo gli importi indicati nella sottostante Tabella 1:

TABELLA 1

| Potenza impianto termico | Bollini n. | Costo bollino per autocertificazione | Tariffa verifica onerosa (Imp. non autodichiarati) |
|---|-------------------|---|---|
| Inferiore a 35 kW | 1 | € 10,00 | € 80,00 |
| Compresa tra 35 kW e 116 kW | 2 | € 20,00 | € 150,00 |
| Compresa tra 117 kW e 350 kW | 3 | € 30,00 | € 250,00 |
| Superiore a 350 kW (obbligo semestrale) | 3 | € 30,00 (a semestre) | € 300,00 |

La potenza dell'impianto è da intendersi come somma delle potenze nominali ai focolari dei generatori di calore installati e asserviti allo stesso impianto.

2. Si prevede, inoltre, il recupero degli oneri sostenuti per mancata verifica degli impianti imputabile al comportamento dei responsabili degli impianti stessi, quale assenza o rifiuto del controllo debitamente preavvisato, secondo gli importi riportati nella sottostante Tabella 2:

TABELLA 2

| | |
|--|----------------|
| Mancata Verifica imputabile al responsabile dell'impianto (assenza o rifiuto del controllo da parte del responsabile a suo tempo preavvisato): Pot < 35 kW | € 30,00 |
| Mancata Verifica imputabile al responsabile dell'impianto (assenza o rifiuto del controllo da parte del responsabile a suo tempo preavvisato): Pot > 35 kW | € 50,00 |

3. Eventuali adeguamenti degli importi di cui ai commi precedenti sono stabiliti con deliberazione di Giunta provinciale.

4. I versamenti devono essere effettuati in favore dell'Amministrazione provinciale di Frosinone sul c/c postale n.5942224 intestato a Provincia di Frosinone – Settore Ambiente, specificando nella causale "Certificazione impianto termico anno" / "Ispezione impianto termico".

5. Nel caso in cui l'utente, all'atto della visita ispettiva, non fosse in grado di esibire la copia della ricevuta di versamento, può regolarizzare entro 30 giorni la propria posizione e trasmettere alla Provincia copia della ricevuta a mezzo fax, raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta trasmissione. Decorso infruttuosamente detto termine, la Provincia attiverà la procedura di recupero coattivo.

ART. 24 - SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

2. Il responsabile dell'impianto che non mantiene correttamente in esercizio gli impianti e non provvede a far eseguire le operazioni di controllo e manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente è punito con la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 15, comma 5, del D. Lgs. n. 192/2005, non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 3.000,00.

3. L'installatore o il manutentore che non esegue le attività a regola d'arte ai sensi della normativa vigente e non compila e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico conforme ai modelli previsti dalla norma è punito con la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 192/2005, non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 6.000,00.

La Provincia deve dare comunicazione dell'irrogazione della sanzione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di competenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il responsabile dell'impianto che non ottemperi all'obbligo di sostituire il generatore di calore con valori di rendimento inferiori ai limiti indicati nell'allegato I-I al D. Lgs. n. 192/2005 è punito con la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 34, comma 5, della L. n. 10/91, non inferiore ad € 516,00 e non superiore ad € 2.582,00.

5. Ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, la riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o il reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto alla ispezione comporta la richiesta della sospensione della fornitura del combustibile alle società di distribuzione.

6. Ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, relativamente agli impianti termici civili di potenza nominale superiore al valore di soglia di 0,035 MW (35 KW)

a) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 2.582,00:

- l'installatore che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del DM 22 gennaio 2008, n. 37;

- il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti;

il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all'autorità competente nei termini prescritti;

b) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 2.582,00, in caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285:

- l'installatore, nei casi disciplinati all'articolo 284, comma 1;

- il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2;

c) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 2.582,00, nel caso in cui l'impianto non rispetti i valori limite di emissione di cui all'art. 286, comma 1:

- il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, in tutti i casi in cui l'impianto non è soggetto all'obbligo di verifica di cui all'articolo 286, comma 4;

- l'installatore e il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite non è stato verificato ai sensi dell'art. 286, comma 4, o non è stato dichiarato nell'atto di cui all'articolo 284, comma 1;

- l'installatore, se il rispetto dei valori limite è stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nell'atto di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i

controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, purché non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto;

- il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite è stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nell'atto di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o è stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto;

d) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 2.582,00 il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non effettua il controllo annuale delle emissioni ai sensi dell'articolo 286, comma 2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti;

e) ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere precedenti nonché delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, qualora venisse accertato che l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche o i valori limite di emissione, di cui rispettivamente agli artt. 285 e 286 del D.Lgs. 152/2006, o le disposizioni dell'art. 293, la Provincia impone di procedere all'adeguamento entro un termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato. L'avvenuta messa a norma dell'impianto deve essere comunicata con le stesse modalità di cui all'art. 18, comma 1, del presente regolamento. Il mancato rispetto del provvedimento dell'autorità competente comporta l'applicazione dell'art. 650 del codice penale,

f) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 ad € 1000,00 chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformità alle prescrizioni di cui al Titolo III (Combustibili) della Parte V, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa; a tale sanzione non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

la sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma restando l'applicazione dell'articolo 515 del codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa.

g) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni per gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, di cui all'articolo 294 comma 3, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 2.582,00:

- l'installatore, nei casi disciplinati all'articolo 284, comma 1;

- il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2;

- il responsabile per l'esercizio e la manutenzione se ricorre il caso previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 284, comma 2.

7. La sanzione di cui alla lettera e) limitatamente all'ipotesi di mancato rispetto dell'art. 293 e la sanzione di cui alla lettera f) del precedente comma si applicano anche agli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia di 0,035 MW (35 KW).

8. All'irrogazione delle sanzioni si provvede secondo le modalità di cui alla Legge 25 novembre 1981, n. 689.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo dalla data di esecutività della delibera di approvazione.